



COMUNE DI ARQUA' POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

C.A.P. 45031 – Via Roma,6 – Tel./fax 0425-91051 –

E-mail: tecnico_edilizia_privata@comune.arqua.ro.it

Arqua Pol. li.28/03/2017

Prot. 2592

ORDINANZA N. 884 del 28 MAR. 2017

OGGETTO: Ordinanza per pulizia fossi.

IL SINDACO

VISTO il regolamento comunale di Polizia Rurale approvato con delibera di Consiglio Comunale il quale detta puntuali disposizioni per quanto riguarda la gestione delle acque piovane ed irrigue, nonché i criteri per l'aratura dei terreni e miglioramenti fondiari;

OSSERVATO che il mancato rispetto delle norme regolamentari di cui trattasi comporta l'applicazione di sanzioni amministrative a carico dei soggetti proprietari e/o esecutori della violazione così come stabilito dai Titoli IV° e V° del Regolamento sopra richiamato;

CONSIDERATO che l'attuale stato della rete idrica superficiale nel territorio comunale, con particolare riguardo agli scoli di proprietà privata, risulta necessario di continua manutenzione ordinaria e straordinaria degli scoli esistenti, oltre al fatto che, sovente, le arature dei campi vengono eseguite fino a ridosso del ciglio scarpata e alla esecuzione impropria di manufatti che ostruiscono o riducono la portata idraulica degli scoli stessi;

PRECISATO che lo stato di degrado della rete idrica superficiale si verifica a causa della mancata manutenzione dei fossi con taglio dell'erba dalle scarpate senza allontanamento della stessa, oltre che ad una mancata risezionatura degli scoli con continui interventi (quali l'aratura dei campi) che portano ad una progressiva riduzione della sezione utile del fosso, nonché all'esecuzione di accessi carrai realizzati dai frontisti senza rispetto delle norme tecniche di esecuzione peraltro disciplinate dal vigente Regolamento di polizia Rurale, che impediscono il regolare deflusso delle acque superficiali;

RITENUTO necessario mantenere e/o ripristinare il sistema idrico superficiale di raccolta ed allontanamento delle acque piovane, imponendo ai privati frontisti l'esecuzione di periodici interventi manutentivi sui fossi privati al fine di evitare ulteriori allagamenti con pregiudizio e pericolo per le abitazioni e per i fondi coltivati;

VISTI gli articoli 50, comma 5 e 54 comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

TUTTO ciò premesso

ORDINA

1. Che è fatto obbligo ai frontisti dei fossi non consortili di mantenere puliti gli scoli esistenti con interventi di manutenzione finalizzati al ripristino della piena funzionalità degli stessi e mantenimento della sezione del fosso, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Rurale sopra richiamato;;
2. che ai proprietari frontisti è fatto divieto ad eseguire interventi di coltivazione dei campi ad una distanza non inferiore a ml 2,00 dal ciglio superiore della scarpata al fine di garantire la staticità delle scarpate stesse e il regolare deflusso delle acque piovane;
3. che è fatto obbligo di procedere alla risezionatura dei fossi che per qualsiasi motivo e/o azione di erosione risultino essere stati modificati senza preventiva autorizzazione (tombinatura, apertura nuovi passi carrai, etc.);

DISPONE

- a. A chiunque risultasse interessato dalla suddetta ordinanza di dare tempestivo avvio ai lavori di manutenzione e/o ripristino della funzionalità della rete idrica superficiale precisando che in caso di mancata esecuzione dei predetti lavori nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il Comune si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione degli interventi medesimi addebitando agli inadempienti i costi sostenuti, come stabilito dalle disposizioni contenute nel titolo V del vigente Regolamento di polizia Rurale;
- b. che entro un mese dalla data della presente ordinanza vengano rimosse quelle opere di parziale e/o totale chiusura dei fossi eseguite senza preventiva autorizzazione, precisando che in caso di inadempienza si procederà nelle forme previste dalla normativa vigente con oneri a carico degli inadempienti;
- c. che della presente ordinanza venga data pubblicità mediante affissione di manifesti nell'ambito del territorio comunale e venga inviata alle associazioni di categoria affinché di diano comunicazione e conoscenza agli associati.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (TAR Veneto) entro trenta giorni dalla data della sua assunzione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni dalla stessa data.

Il Sindaco
TUROLLA/dott. CHIARA

